

*Κρητικά* (ap. Athen. VI, 263): τὴν μὲν κοινὴν δουλείαν οἱ Κρητῆς καλοῦσι μνοίαν, τὴν δὲ ἰδίαν ἀφαιμιάσας. Quindi dopo ἐλευθέρους dovrà supplirsi qualcosa come τὸν μνοίαν πάντας ovvero τὸν ἐν . . . μνοίαν. S'intende che come ignoriamo se la liberazione dei mnoiti qui decretata fu parziale, così non sappiamo se fu duratura o se fu soltanto una misura rivoluzionaria presa sotto l'impero di circostanze straordinarie, che poi cessate quelle circostanze o caduto il governo che la prese, sia stata revocata. Non è male però ricordare che il trattamento fatto dai Cretesi ai loro servi della gleba era relativamente mite, come risulta da Aristotele, il quale dice (*Polit.*, II, p. 1264 a) che essi τὰλλα ταῖα τοῖς δούλοις ἐφέντες μόνον ἀφηρήκασιν τὰ γυμνάσια καὶ τὴν τῶν ὄπλων χρῆσιν, e anche da vari passi della grande iscrizione di Gortyna. E che le manomissioni fossero numerose a Gortyna in età assai antica risulta dal decreto commentato dal Comparetti, *Mon. Antichi*, III, 73 segg. (nr. 148 = *Dial.-Inscr.*, III, 4982), che regola la condizione dei servi manomessi; il quale spetta certo al sec. V av. Cr.

Ed ora veniamo ai singoli supplementi. Al v. 1 va letto ἔδοξε τῷ πόλι ψαφιδδονσι ο ψαφξαμένοις o anche τῷ πόλι τοῖς Γορτυνίοις. Siccome mancano a destra circa 19 lettere, come risulta dal supplemento, che par sicuro, del v. 3, conviene supporre dopo l'intestazione un breve spazio libero. Questa supposizione è tanto più legittima in quanto tutti i versi cominciando col principio di una parola, non è possibile che le righe avessero tutte eguale lunghezza. Meno verisimile è che già al v. 1 cominci il testo del decreto con un πάντας riferibile agli ἐλευθέρους del v. 2. Il v. 3 indica che i figli non ricadranno nella condizione dei padri a meno che nascano di schiave. Il μνάμων sembra fosse il cancelliere dei cosmi. Il senso di quell'ἐπιδέξ[ηται] non è in tutto chiaro, come non è chiaro il senso che ha ἐπιδέχεται

ΚΟΙΝΤΟΣ ΤΗΔΙΟΣ ΕΛΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΤΕ  
ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ΝΥΝ ΔΕ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΠΟ  
ΛΙΤΑΣ ΣΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

c Κοίντος Τήδιος Ἐλενος ὁ πρότε(ρον) | Κυρηναῖος, νῦν δὲ  
Γορτυνίων πολίτας αὐτὸς καὶ ἔγγονοι.

I gentilizi in *idius*, *edius*, *iedius* sono particolarmente frequenti nell'Umbria, nella Sabina, nel-

nella grande iscrizione (XI, 24 seg.): ἀνθρωπον ὅς κ' ἄγγι πρὸ δίκας αἰεὶ ἐπιδέχεται; ma sembra accostarsi in ambedue i casi a quello di « accettare, annuire a quel che altri propone », come appunto ritiene il Comparetti (*Mon. Ant.*, III, 237): il mne-mone cioè non deve nel caso nostro in nessun modo riconoscere come legale l'asservimento di chi col presente decreto è stato dichiarato libero. Le formole di maledizione sono familiari a chi ha pratica d'iscrizioni cretesi. Alla chiusa potrebbe anche leggersi κῆχεν τῶν ἀντῶ τὰν ἡμίαναν o qualche cosa di simile. Tuttavia pare più verisimile il supplemento proposto nel testo perchè, se la iscrizione termina qui, non c'è posto per dire che l'altra metà andava al tesoro cittadino: e d'altra parte la confisca doveva riferirsi a tutta la sostanza, come par chiaro anche dalla gravità delle imprecazioni che si fanno contro chi trasgredisce il decreto. Cfr. del resto Halbherr, *Amer. Journ.*, I, p. 197 (= *Dial.-Inscr.*, III, 5019): μωλῆν δὲ τὸν βολόμενον . . . καὶ ἔχε[ν τὰν π]όλιν τὰ(ν) ἡμίαναν, τὰν [δὲ ἡ]μίαναν τὸν μωλίω[ι]ντα.

Κ Μ Ο Υ Ν Α Τ Ι Δ Ι Ο Ν  
Μ Α Ξ Ι Μ Ο Ν Ε Κ Α Τ Ο Ν  
Τ Α Ρ Χ Α Ν Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι  
Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Α Σ Α Υ  
Τ Ο Σ Κ Α Ι Ε Γ Γ Ο Ν Ο Ι

b K. Μουνατίδιον Μάξιμον ἑκατον | τάρχαν Γορτυνί-  
5 ὦν πολίτας αὐτὸς καὶ ἔγγονοι.

Munatidii sono menzionati p. es. nel *CIL*, VI, 22, 644; IX, 3518; X, 7014. È degno di nota il passaggio dall'accusativo al nominativo. Il lapicida aveva davanti a sé il decreto portante ἔδοξε τῷ πόλι Μουν. πρόξενον εἶναι αὐτὸν καὶ ἔγγονους (cfr. sopra n. 1 b) e non ha saputo cavarne un estratto grammaticalmente corretto per l'ἀναγραφή dei proseni.

l'Abruzzo (cfr. Schulten nei *Beiträge zur allen Geschichte*, II, p. 167 segg. 440 segg.). Un *Q. Tadius*